



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 39 del 23 novembre 2021

Oggetto

Ricorso in CTR per atto di appello dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Moncalieri - avverso sentenza di CTP n.1594/2/2019. Proposta di accordo di conciliazione stragiudiziale.

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”, che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

considerato che in base ai disposti della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 “*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*” e della legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 “*Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali*”, il 1° gennaio 2021 l’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha assunto la denominazione di Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e in esso sono confluite le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese;

dato atto che l’ex Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese era stato oggetto di procedura legale nei confronti della ditta Nuove cave srl e, nei diversi gradi di giudizio, si erano susseguite le seguenti sentenze:

- Sentenza 274/2009 Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, che aveva condannato i convenuti (Peyla, Novaresio, Nuove Cave srl) al pagamento di € 1.535.539,57 oltre a rivalutazioni e interessi a seguito di violazioni amministrative nel corso dell’attività estrattiva sita in località La Gorra in zona sottoposta a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale;
- Sentenza 236/2011 Corte d’Appello che confermava la sentenza 274/2009;
- Sentenza 9012/2015 Corte di Cassazione che annullava i giudizi precedenti;
- Sentenza 2072/2016 Corte d’Appello con cui veniva dichiarata inammissibile la domanda di riassunzione a seguito della sentenza 9012/2015;

dato atto che, per il presunto incasso di € 1.535.539,57 che avrebbe dovuto verificarsi a seguito della sentenza iniziale, l’Ente aveva versato imposte di registro per € 47.521,00 con F23 del 25.06.2010;

considerato che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza 2072/2016, che aveva ribaltato l'esito del procedimento giudiziale, era stata presentata istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per il recupero della somma versata (prot. ente 449 del 27.02.2018 di integrazione che seguiva precedente richiesta di cui al prot. ente 2458 del 17.11.2017);

dato atto che in data 28.11.2018 è pervenuto agli atti dell'Ente il diniego (prot. 2655 del 29.11.2018) da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Moncalieri dell'istanza di rimborso di € 47.521,00 per imposta di registro versata per l'anno 2010;

visto il Decreto Commissariale n. 5 del 16.01.2019 con il quale si conferiva incarico ad un legale competente anche in materia tributaria per la rappresentanza in giudizio al fine del recupero delle somme versate;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 4 del 17.01.2019 con la quale si procedeva con l'impegno per il ricorso avverso il diniego dell'Agenzia delle entrate presso la Commissione Tributaria provinciale di Torino incaricando l'Avv. Tributarista Paola Giambra;

dato atto che il 17.05.2019 è stato depositato il ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale di Torino e che la controversia è stata discussa nell'udienza del giorno 11.11.2019 presso la sezione 2 (Reg. generale n. 779/2019);

dato atto inoltre che la sentenza n. 1594/2/19 di accoglimento del ricorso promosso dall'Ente, depositata in data 17.12.2019, secondo la quale "(omississ...) il diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate è pertanto palesemente illegittimo poiché viola l'art. 37 laddove prevede il rimborso in base a successive sentenze che modifichino le precedenti sulle quali l'Ufficio ha quantificato la tassazione" ha posto altresì le spese, quantificate in € 3.000,00, a carico dell'Agenzia stessa;

considerata la comunicazione dell'Avv. Paolo Giambra, incaricato dall'ente, che notificava la volontà dell'Agenzia delle Entrate di promuovere appello contro la sentenza CTP n. 1594/2/19 e l'opportunità di proseguire nelle fasi del giudizio riassegnando con determinazione dirigenziale n. 85 del 12.06.2020, allo stesso legale, l'incarico per le successive incombenze derivanti dall'iter processuale;

dato atto che è stata fissata l'udienza presso la CTR per il giorno 6.12.2021 e che l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Moncalieri ha fatto pervenire, nel frattempo, una proposta di accordo di conciliazione stragiudiziale al fine di addivenire alla conclusione della controversia nei seguenti termini:

- Rimborso della somma di € 47.329,00 nel più breve tempo possibile (3/6 mesi);
- Interessi maturati dalla presentazione dell'istanza di rimborso;
- Rimborso delle spese di lite di I grado come quantificate dalla sentenza 1594/02/19 del 17.12.2019 in € 3.000, oltre accessori se dovuti;

considerata, nonostante la prospettiva di esito favorevole in CTR, l'aleatorietà insita in ogni causa e la precedente sentenza parallela della lite promossa dal Comune di Carignano fino al II grado nella quale, al termine, sono state compensate le spese di giudizio per entrambi i gradi, si ritiene che la proposta di conciliazione possa presentare il vantaggio di definire in tempi brevi il rimborso della somma versata e di rientrare comunque, parzialmente, delle spese legali già sostenute, come da sentenza di I grado;

vista la comunicazione del legale dell'Ente Avv. Paolo Giambra (prot. 5108/2021) con la quale si motivano le ragioni di favorevole accoglimento della proposta pervenuta e considerate le stesse

meritevoli di approvazione, si ritiene opportuno proseguire nell'iter di definizione dell'accordo di conciliazione stragiudiziale da proporre in sede di udienza del 6.12.2021;

Dato atto che è stato espresso il visto del Ragioniere Economo, sig. Eugenio Timo, in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore pro tempore, dott. Daniele Piazza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di accogliere, per le motivazioni in premessa esplicitate, la proposta di conciliazione presentata dall'Agenzia delle Entrate;

di delegare il direttore dell'Ente a procedere, nel giudizio avverso il diniego del rimborso della somma di € 47.521,00 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Moncalieri, incaricando il legale dell'Ente, Avv. Tributarista Paolo Giambra, a definire, nella seduta del 6.12.2021, la proposta di accordo di conciliazione stragiudiziale secondo quanto presentato nella nota, agli atti dell'Ente, prot. 5108/2021 e precisamente:

- Rimborso della somma di € 47.329,00 nel più breve tempo possibile (3/6 mesi);
- Interessi maturati dalla presentazione dell'istanza di rimborso;
- Rimborso delle spese di lite di I grado come quantificate dalla sentenza 1594/02/19 del 17.12.2019 in € 3.000, oltre accessori se dovuti;

di adottare il presente provvedimento, vista l'urgenza, con immediata esecutività;

di sottoporre il presente decreto al Consiglio dell'Ente-Parco per la necessaria ratifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it.

Letto, confermato e sottoscritto (*con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005*)

IL PRESIDENTE
ROBERTO SAINI

IL SEGRETARIO
DANIELE PIAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. **39** è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it a far data dal **29 novembre 2021**.

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Valenza, _____

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE